

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di giovedì 13 febbraio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo Arbitro effettivo

APRUZZESE ALESSANDRO

(avverso la sanzione della squalifica di anni 1 e mesi 1, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria Com. Uff. n. 28 del 6.12.2002)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera e rimette gli atti alla Procura Arbitrale per quanto di sua competenza in ordine ad eventuali violazioni del regolamento A.I.A.

2) “ A.S. ROMA CALCIO A CINQUE

(avverso decisioni merito gara Augusta/Roma Calcio a Cinque del 5.10.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 198 dell'11.1.2003)

RESPINTO

3) “ A.S. VARZI

(avverso decisioni merito gara Varzi/Cuggiono del 17.11.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 9.1.2003)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 29.n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia per nuovo esame il merito

4) “ PROCURA FEDERALE

(avverso decisioni seguito di proprio deferimento a carico del Sig. Zeman Zdenek e della Salernitana Sport – Delibera della Commissione Disciplinare

ACCOLTO, infligge la sanzione della squalifica per mesi 2 e giorni 15 al Sig. Zeman Zdenek, confermando le sanzioni di € 5.000,00 già inflitte dai primi giudici ai deferiti

presso la Lega Nazionale Professionisti -
Com. Uff. n. 207 del 16.1.2003)

5) Reclamo SERENA ALDO

RESPINTO

(avverso le sanzioni dell'inibizioni per
mesi 1 e dell'ammenda di € 2.500,00,
inflitte a seguito di deferimento del
Procuratore Federale – Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti - Com. Uff. n.
207 del 16.1.2003)

6) “ TARANTO CALCIO

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 1
C.G.S.

(avverso la sanzione della squalifica fino al
15.4.2003, inflitta al massaggiatore Simone
Sante - Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C - Com. Uff. n. 135/C del 22.1.2003)

7) “ F.C. MATERA

RESPINTO

(avverso la sanzione dell'ammenda di €
3.000,00 - Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Interregionale
- Com Uff. n. 87 del 17.1.2003)

8) “ SCINTILLAPISAEST

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara
Scintillapisaest/Atletico Galleno del
15.12.2002 - Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Toscana - Com. Uff. n. 26 Riunione del
16.1.2003)

Roma 13 febbraio 2003

